

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 14/11/2024

FATTO

Con ricorso depositato il 24 luglio 2024, il cliente espone quanto segue:

- ha stipulato, in data 6/11/2019, il contratto di prestito personale rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio n. ***768;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente il 29/2/2024, dopo il pagamento di n. 48 rate, su un totale di n. 120 rate;
- ha proposto un reclamo, ricevendo riscontro negativo dall'intermediario;
- ha diritto al rimborso dell'importo di € 1.204,44 per oneri non maturati, in particolare per spese di istruttoria e commissione intermediazione creditizia, oltre che delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute, secondo il calcolo che riporta nel ricorso, oltre alla refusione degli interessi legali dal reclamo e delle spese per assistenza difensiva che quantifica in € 200,00.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone quanto segue:

- precedentemente all'istaurazione del presente procedimento, per fini esclusivamente transattivi aveva proposto al cliente la retrocessione di € 226,45 relativi alle spese di istruttoria. Il cliente non ha ritenuto di accettare tale proposta transattiva ed ha proposto ricorso all'ABF;

- nel contratto sottoscritto col cliente non sono previste commissioni *recurring*, ma soltanto costi *up front*;
- nulla può essere retrocesso relativamente alle spese di istruttoria, in quanto chiaramente legate alla sola fase genetica del contratto;
- quanto alle provvigioni corrisposte all'intermediario del credito (soggetto terzo), l'attività di quest'ultimo è stata remunerata corrispondendo l'importo indicato nel contratto quali provvigioni. Tale attività non è obbligatoria ai fini della concessione del finanziamento, ed è stato il consumatore a scegliere a propria discrezione di rivolgersi a tale terzo. Anche in questo caso l'intermediario convenuto non può essere chiamato a restituire nulla;
- la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea non ha affrontato il tema dei costi dovuti a terzi perché in tale controversia non erano previsti costi di tale tipologia;
- tale sentenza Lexitor non può applicarsi ai costi di terzi, quali le provvigioni dell'agente o mediatore; il diritto all'estinzione anticipata dei finanziamenti non può determinare il diritto al rimborso del costo dell'intermediario del credito, perché non può trasformarsi in un indebito arricchimento del consumatore. Essendo pacifico tra le parti che le provvigioni sono un costo relativo all'attività e conseguente remunerazione di terzi, la domanda del cliente va rigettata.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto a seguito del quale il cliente chiede la retrocessione di costi nei termini sopra riportati.

Oggetto di controversia è un contratto sottoscritto in data 6.11.2019 e, quindi, risalente ad epoca precedente il 25 luglio 2021.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, cost., dell'art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito in l. 23.7.2021 nella parte in cui, con la modifica dell'art. 125-*sexies* tub, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino "*le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti*", ha limitato ai contratti conclusi successivamente la rimborsabilità di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, circoscrivendola per i precedenti ai soli oneri *recurring*.

Invero, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB deve valere il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti o istantanei, dovendosi interpretare la norma per ciò che riguarda i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, al pari di quanto avveniva nel vigore della sua vecchia formulazione, conformemente all'interpretazione offerta all'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE dalla sentenza Lexitor.

L'interpretazione dell'art. 125-*sexies* TUB conforme alla sentenza CGUE è stata sostenuta dall'ABF con le diffuse argomentazioni di cui alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, peraltro richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta.

Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la citata decisione del Collegio di Coordinamento, il criterio di calcolo da adottare ai fini della restituzione dei costi rimborsabili deve così individuarsi:

- per i costi *recurring*, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Veniamo allora al caso di specie.

Il contratto è stato estinto il 29.02.2024 dopo il pagamento di n. 48 rate sulle totali 120. È in atti il conteggio estintivo, emesso dall'intermediario convenuto, nonché la quietanza liberatoria.

Dal conteggio estintivo in atti si ricava che l'intermediario non ha rimborsato al cliente le spese relative all'istruttoria del finanziamento e alle provvigioni dovute all'intermediario, ciò in quanto stando alle condizioni contrattuali tali spese non erano suscettibili di rimborso (così sub art. XII delle condizioni: *In caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione al Consumatore ... non saranno invece abbuonate le spese di istruttoria di cui all'art. IV lett. A) nonché la provvigione di cui all'art. IV lett. B).*).

Operando, invece, il conteggio sulla base di quanto osservato, ed attribuendo dunque a tali costi la natura *up front*, la somma rimborsabile al cliente, arrotondata come da Disposizioni ABF, ammonta a € 769,00 (inferiore quindi a quanto chiesto dal cliente (€ 1.204,44) che calcola il rimborso dei detti i costi sulla base del criterio *pro-rata temporis*.

Quanto alla richiesta di restituzione delle quote *eventualmente* versate in eccedenza, si tratta di domanda formulata in termini generici e comunque non supportata da riscontro probatorio, perciò infondata.

Sulla somma dovuta devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data del reclamo, mentre la domanda di refusione delle spese legali non può trovare accoglimento trattandosi di controversia a carattere seriale per la quale non è necessaria una difesa tecnica (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 769,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA